

Studio Legale Romano

00193 Roma - Via Valadier, 43
T. +39 06 3224207
F. +39 06 32628371

67000 Strasbourg - Rue Gutenberg, 1
T. +33 (0)3 88224896
F. +33 (0)3 88224896

82100 Benevento - Viale Mellusi, 53
T. +39 0824 314197-98
F. +39 0824 334498

Roma, 9 giugno 2020

**Spett.le Associazioni,
Gentili Presidenti,
Gentili Rappresentanti distrettuali,
Gentili Associati,**

con l'ordinanza n. 363 depositata il 3.6.2020 (in all.), sul ricorso presentato nel 2016 nell'interesse di uno dei diversi nostri assistiti, Giudice di Pace con primo incarico nel 2002, il TAR dell'Emilia Romagna ha rimesso alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (di seguito, CGUE), la questione circa la compatibilità degli artt. 20, 21, 31, 33 e 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito, CDFUE), delle direttive n. 1999/70/CE sul lavoro a tempo determinato (clausole 2 e 4), n. 1997/81/CE sul lavoro a tempo parziale (clausola 4) n. 2003/88/CE sull'orario di lavoro (art. 7), n. 2000/78/CE (art. 1, 2 comma 2 lett. a) in tema di parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, con la normativa nazionale, quale quella italiana di cui alla l. n. 374 del 1991 e s.m. e d.lgs. n. 92 del 2016, come costantemente interpretata dalla giurisprudenza, secondo cui i **Giudici di Pace**, quali **Magistrati Onorari**, risultano oltre che non assimilati quanto a trattamento economico, assistenziale e previdenziale a quello dei giudici togati, completamente esclusi da ogni forma di tutela assistenziale e previdenziale garantita al lavoratore subordinato pubblico. È stata rimessa alla CGUE, inoltre, la questione se la clausola 5 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura in allegato alla direttiva 1999/70/CE, osti all'applicazione di una normativa nazionale, quale quella italiana, secondo cui l'incarico a tempo determinato dei Giudici di Pace quali Magistrati Onorari, possa essere sistematicamente prorogato senza la previsione della sua trasformazione in rapporto a tempo indeterminato, ovvero in alternativa di alcuna adeguata tutela risarcitoria anche in funzione di sanzione dissuasiva. Il TAR solleva dubbi anche in merito al fatto che la

normativa italiana, che prevede sostanzialmente il riconoscimento di una mera indennità in favore dei magistrati onorari, appare inidonea a tutelare l'autonomia e l'indipendenza della funzione giurisdizionale svolta dai giudici di pace, garantita (oltre che dagli artt. 101-110 Cost.) dall'art. 47 della **CDFUE** e dall'art. 6 (diritto ad un processo equo) della **CEDU**.

Su tali importanti questioni, dirimenti per il futuro della Magistratura Onoraria e non limitate ad un singolo aspetto (come l'indennità per ferie) ma **coinvolgente tutti gli aspetti del rapporto di lavoro e delle connesse tutele assistenziali e previdenziali**, toccherà ora alla Corte del Lussemburgo pronunciarsi, ai sensi dell'art. 267 TFUE. Il Giudice nazionale sarà poi vincolato alla decisione che assumerà la CGUE (v. Corte Cost. n. 170/1984).

Il TAR solleva molti dubbi dunque sulla compatibilità con il diritto europeo di norme che, prevedendo in favore dei **Magistrati Onorari** solo una indennità e privandoli di tutela assistenziale e previdenziale *ad hoc* con la sistematica reiterazione di un rapporto "onorario" senza riconoscerne lo status di **dipendenti pubblici**, possono lederne **autonomia** e **indipendenza**.

Come noto, l'ostacolo di tali riconoscimenti in Italia è costituito da una visione formalistica per cui chi non ha avuto accesso al pubblico impiego con l'ordinario concorso in **Magistratura**, non possa goderne, ma questa logica si scontra con il dato che lo Stato ha affidato loro, in taluni casi da **oltre vent'anni** senza soluzione di continuità, funzioni giurisdizionali del tutto analoghe ai togati. Tale scelta aprioristica pare ora scontrarsi con la concreta visione europea, alla cui logica il sistema del **precariato di Stato** in tante occasioni (a cominciare dalla Scuola) ha dovuto piegarsi.

L'Unione Europea guarda, infatti, all'effettivo svolgimento del lavoro a prescindere dalla qualificazione allo stesso eventualmente attribuita dallo Stato, avendo il termine "**lavoratore dipendente**" portata comunitaria, scissa da vincoli nazionali. Questo è necessario al fine di garantire i principi europei fondamentali di **uguaglianza** e **antidiscriminazione**. Sono ben noti i danni che la categoria subisce per tale stato di cose, in tema di precarietà del posto di lavoro, di mancanza di tutela assistenziale per la **salute**, la **maternità**, la **famiglia**, le **ferie** e per il trattamento previdenziale.

Come a voi noto, da sempre abbiamo ritenuto tali limitazioni contrarie al diritto UE ed al diritto internazionale ed è su tale crinale che **abbiamo già ottenuto l'importantissima vittoria** dinanzi al **Comitato europeo dei diritti sociali del Consiglio d'Europa (ECSR)** che, con un provvedimento del 5 luglio 2016, ha stabilito che **la normativa italiana è in**

contrasto con la Carta sociale europea, in quanto “*crea un trattamento differente con riguardo alla previdenza sociale*” tra i Giudici di Pace e la Magistratura Ordinaria. Anche riguardo a tale procedimento abbiamo proseguito il nostro lavoro in costante contatto con le Autorità sovranazionali (v., da ultimo, Comunicazione del 9.6.2020, in all.).

L’obiettivo è ora ottenere il riconoscimento del diritto alla costituzione di un rapporto di lavoro dipendente con ogni connesso riconoscimento economico in termini di differenze retributive e costituzione di una posizione assistenziale e previdenziale, ovvero ogni più ampia tutela risarcitoria.

Dall’intervento della CGUE potrebbe infatti aprirsi, in via obbligatoria per lo Stato italiano, il processo verso le conseguenti e necessarie **regolarizzazioni** e/o **risarcimenti**.

Da questo punto di vista, non possiamo nascondere che **una via preferenziale potrebbe aprirsi a vantaggio di coloro che abbiano avviato, correttamente, il contenzioso nei confronti della Pubblica Amministrazione, dinanzi al Giudice competente per materia, ovvero il Tribunale Amministrativo territoriale.**

L’invito, in conclusione, non può che essere quello di **unirsi ad una doverosa battaglia giudiziaria** per cambiare le attuali condizioni e pretendere il giusto ristoro dei diritti violati.

Roma, 9.6.2020

Avv. Giovanni Romano

Avv. Egidio Lizza

Avv. Luigi Serino